MEMORIA
PER
I Fratelli Parpagliolo

SUlle istanze dell' Illustre D. Antonio Spinelli, che nel Tribunale del Commercio degnamente presiede contro a Pasquale, ed Antonino Parpagliolo, il S. C. nel dì 14. Novembre del passato anno decise, che depositassero ducati 17 mila, e sul dippiù per l' uno preteso, e dagl' altri opposto diede termine, che già si trova compilato.
Non furono essi nella possibilità di eseguire, come avriano desiderato, il decreto nella sua forma specifica: sicchè rilasciate le lettere compulsoriali sopra i loro beni, furono di tutto, che possëggono fino alla cenere sequestrati: e si fà conto, che il sequestro ascende a ducati 40. mila in circa.
Ciò non ostante il Presidente ha chiesto, ed ottenuto dal Signor Commissario, che fossero eziandio nella persona loro eseguiti. Cotesto decreto è sembrato ai fratelli Parpagliolo gravoso, perciò il richiamo ne han presentato al S. C., il quale dovrà definire, se lo è regolare. Intanto io che li Parpagliolo difendo veggo essere convenevole cosa rammentare, prima, che del Decreto faccia parola, i fatti messi altra fiata in istampa.

A Nel

NEl 1774. vollero il Principe, e la Principessa vedova di Cariati costituire con Pasquale, e Francesco Parpagliolo una società di compra, e vendita di olio, col fondo sopra i ducati 64.mila. Perciò nei negoziati, che di tal genere a Palmi, e Seminara faceansi, cominciò a spendersi unito il nome de' medesimi, come di coloro, che di quella società erano Istitori: e tutti e due ne aveano i fogli sottoscritto.

Cominciata cotesta società coll' augurio di grandiosi profitti, il Presidente Spinelli vi comunicò tra olio, e contanti circa ducati 3000., che in sette anni coi lucri che ne ritrasse mercè l' industria, ed opera graziosa di Pasquale Parpagliolo, lo accrebbe a ducati 19027.

Nel 1781., anzichè dal negozio rimanersi, vago di ulteriori vantaggi, impose a Parpagliolo seguitare nella commessione, come al solito. Il quale spendendo il nome suo, e del fratello Francesco, quantunque morto quattro anni avanti, accettò il mandato colla seguente promessa. *Sono ducati* 20. *mila in nostro potere per conto di S. E. il Signor Presidente D. Antonio Spinelli, cioè ducati* 19027., *gli stessi pervenuti dalla vendita de' suoi olj, come dal conto rimessogli con data de'* 8. *Aprile* 1781., *e ducati* 973. *in valuta di un ordine provistoci con data* 19. *Giugno* 1781. *firma di S. E. il Signor Principe di Cariati sopra di noi. Quale somma promettiamo d' impiegarla in olio per conto di detto Eccellentissimo Signor D. Antonio al prezzo della liquidazione facienda nel dì primo Aprile* 1782. *nella Città di Seminara, ed a cautela, Palmi* 5. *Agosto* 1781. *Francesco, e Pasquale Parpagliolo* (1).

Riuscì l' impiego felicissimo, e sarebbe stato il guadagno del pari, se mentre gli Olj stavano per imbarcarsi non sopraveniva la ferale disgrazia del terremoto, per cui la massima parte ne andiede in perdizione (2).

La società di molto allargata nelle compre, e vendite di olio

(1) *Fol.* 5.
(2) Vedi lettera de' 8. Marzo 1783. *fol.* 22.

olio previde, che a caglone del terremoto molte liti la sopraſtavano, ſicchè il Principe di Cariati, ed il fratello D. Antonio chiamarono in Napoli Paſquale Parpagliolo a rendere ragione degli effetti ſociali, e degli Olj de'. particolari colla ſocietà communicati (1). Sotto la direzione di tutti, e due li ſudetti Signori Spinelli egli diede fuora un bilancio generale, che il Principe di Cariati accettò eſibendolo preſſo gli atti della cauſa, che la prima ſurſe con D. Vito de Noja. E ne conſegnò ſimilmente un altro particolare al Preſidente Spinelli, il quale ſe lo ricevè particolarmente in queſta forma diſpoſto.

Napoli 25. Agoſto 1783. Franceſco, e Paſquale Parpagliolo. L' Eccellentiſſimo Signor Preſidente D. Antonio Spinelli di Napoli ſuo conto del denajo impiegato alla voce del primo Aprile 1783. che uſcì a ducati 44. 62. la botte, ed altr' olio ritirato di ſuo conto come dalla nota rimeſſagli in tutto botti 396. che ſono ſalme 1089. . . . . per le quali ſtante il flagello accaduto a 5. Febraro 1783. gli ſpettano di perdita ſalme —— 575.

Per olio venduto a tenore del ratizzo ſalme —— 264.

Per quello da eſigerſi in mano de' debitori ſolvibili come dal ratizzo ſalme —— 249.

Salme 1088.

Sicchè per ſalme 264. vendute al prezzo di ducati 28. la ſalma ricade netto di ſpeſe, e ſpedizioni dedotto anche l' importo del traſporto, e Dogana Baronale . . . . ducati 20. 33. la ſalma, ed a ducati 55. 92. la botte di terra importano ducati 5376.

Per l' anzidette 249. 88. ſe ne darà conto dopo che ſi ſarà ſtabilito il prezzo, al quale li debitori lo dovranno ſodisfare nella nuova raccolta, e ſubito che ſarà ſeguita l' eſazione di dett' olio.

Se mai per le perdite, ſi potrà dalli vaticali, ed altri eſigere qualche coſa, ſe ne darà anco diſtinto conto (2).

A 2 Il

(1) *Fol.* 58.
(2) *Fol.* 18. *& ſeg.*

IL Presidente ebbe il conto in Agosto 1783. e non lo contradisse giammai vivente Pasquale Parpagliolo Istitore della società. Morto costui a Dicembre neppure l'impugnò, che anzi per tutto l'anno 1784. la sua premura altra non fu, che li suoi Eredi Pasquale, ed Antonino impiegassero nuovamente in olio li duc. 5376. ricavati dalla vendita dell' olio raccolto da sotto le rovine del terremoto. La quale cosa (1) i Parpagliolo si scusarono non poterla eseguire, che per la raccolta del 1786.

In mezzo a cotesti trattati egli mutò sentimento: niegò voler soggiacere alla perdita: impugnò quel bilancio che aveasi tenuto in sacca per due anni: e cominciò a chiedere per argomenti legali, l'intiero capitale di ducati 20. mila. Non vollero i Parpagliolo a questa dura legge sottomettersi; sicchè a Luglio 1785. il Presidente Spinelli ampliando, le sue pretenzioni dimandò da esso loro com' eredi di Pasquale la consegna di 396. botti di olio, quanto teneva per certo, che i suoi ducati 20. mila avessero fruttato (2), sebbene per un calcolo dello Scrivano male inteso il Signor Consigliere-Commissario poi gliene diede botti 476. *Per subscriptum Dominum militem . . . . fuit provisum., & decretum quod D. Paschalis Parpagliolo infra dies decem consignet in beneficium illustris ac spectabilis Præsidis . . . . dolea quatuorcentum septuagintasex olei debita pro causa ut ex actis, alias procedatur ad sequestrum, hoc suum &c.*

Contro di tal decreto dolutisi rispettosamente i Parpagliolo, il S. C. venne ad opinare in questa guisa. *Die 14. mensis Novembris* 1785. *F. V. &c. per S. R. C. provisum est quod decretum domini causæ Commissarii diei* 28. *Julii* 1785. *fol.* 16. *a ter. contra Rationem appellatam Franciscus, & Paschalis Parpagliolo, ad exibendum seu consignandum in beneficium Illustris Domini spectabilis Præsidis Supremi Magistratus Commer-*

(1) Lettera de' 22. Maggio 1784. *fol.* 24. del Proc. Lettera de' 4. Settembre 1784. *fol.* 18.

(2) Vedi la supplica, e la fede del Preambolo dal Procuratore del Presidente presentata *fol.* 34.

mercii D. Antonii Spinelli dolea quatuorcentum septuaginta sex olei, exequatur pro nunc ad faciendum depositum penes acta S.R.C. ducatorum viginti millium, detractis ab eis solummodo ducatis termille debitis a fratribus de Guardata: contra quos sint salva jura in judicio ordinario contra præfatam Rationem de Parpagliolo, pro prætensa assicuratione ab eo facta de bonitate, ac facili solutione dictorum fratrum de Guardata: pro qua pretensione, quam super aliis deductis & pretensis, tam per dictum spectabilem Presid: contra dictam Rationem, quam per eandem Rationem de Parpagliolo in biduo audiantur partes, salva tamen provisione facienda per S. C. super liberatione dicti depositi in beneficium supradicti Illustris, & spectabilis Presidis in qualibet parte termini, hoc suum &c.

MEn duri che il Presidente Spinelli, gli altri particolari, che avevano colla società negoziato, eransi cogli eredi dell'Istitore concordati. Per le quali concordie avean' essi a conto cacciato sopra i ducati 30.mila. Sicchè insistendo egli senza respiro per la esecuzione del Decreto: e non avendo gli eredi di Parpagliolo denaro da depositarlo furono dal S. C. rilasciate le lettere compulsoriali sulli beni ereditarj della Ragione Parpagliolo. Le quali a Gennaro del corrente anno furono mandate ad effetto da un Subalterno della Regia Udienza Provinciale, accompagnato da Birri, e Militari. Li quali mettendo sossopra tutta Palmi soggettarono a sequestro ciò, che distintamente, quì appresso pongo in nota.

Una Baracca di due Appartamenti, cioè inferiore di dieci Camere, ed Appartamento superiore di cinque, vestite al di fuori, ed al di dentro di fabrica del valore circa ducati 2000.
Letti finiti numero 31.
Varj abiti da Uomo, e da Donna.
Dieci posate di Argento, e molto rame.
Magazini da ripostare olio numero tredici, cioè nove coverti, e quattro scoverti.

FONDI STABILI.

Un Territorio in contrada S. Infantino.
Un' altro in contrada Miceli.
Nella Marina un fondo alborato di celsi.
Un fondo di olive detto Pilli.
Un altro detto Montemurro.

NOMI DI DEBITORI,

D. Antonio Streveri coll'annualità al 5. per 100. duc.	4400.
D. Pasquale Graffi coll' ann: al 6. per 100. duc. ——	1500.
D. Antonino Lojercio coll' ann: al 5. per 100. duc.—	1000.
D. Vincenzo Lacquaniti coll' ann: come sopra duc.—	500.
Padre, e figli di Morabito coll' ann: come sopra duc.—	400.
Teresa Fiore coll' ann: come sopra duc. ———	300.
duc,	8100.

DEBITORI DI DENARO DATO PRIMA DEL TERREMOTO PER OLIO,

Fratelli Spina duc. ———	1356.	
D. Vincenza Franco duc. ———	1112.	
Santa Stella, e Patrizio Longo duc. ———	5729.	50.
Laganà, e Licastro ———	1844.	
Arciprete Ascrizzi ———	1481.	
Fratelli Grillo di Melicucca ———	1700.	
Duc.	13222.	50.

DEBITORI DI OLIO.

D. Marcello Grillo, dato in nota per botti 64. ne ha confessato Botti ———	30.
Principe di Cosoleto ———	33.
Cannatà, ed altri di Polistina ———	46.
	100.

Mar-

Rip.	100.
Marchese di S. Giorgio	12.
D. Antonio Franco	8.
Fratelli Iocolano	1.
Tesoriere Gerace	11½
Francesco, e Filippo Potito	2.
Romeo	2.
D. Vincenzo Franco	5.
Botti	150.

Tutti li sudetti nomi di debitori tranne il Principe di Cosoleto, e la Marchesa di S. Giorgio veggonsi a disposizione del S. C. obbligati presso gli atti. Ed oltre a costoro il subalterno intimò il sequestro a moltissimi altri debitori di olio, dei quali però non prese obbligo (1).

Costesti atti rendevano cauto il Presidente Spinelli per ducati 17.mila. Ed il silenzio de' fratelli Parpagliolo a non opponere veruna eccezzione, delle molte, che ne hanno, l'avrebbe dovuto ammanzire. Ma niente affatto. Sempreppiù duro, comunque i suoi debitori dal principio della lite finora si fossero umiliati, venne a dimandare l'azione personale contro de'medesimi, ed il Consigliere Commissario non esitò di accordargliela: *Paschalis, & Antoninus Parpagliolo pro exequtione supracitati decreti S. R. C. cum effectu infra dies decem faciant depositum penes acta S. R. C. & praesentis causae praedictorum ducatorum 17.mila debitorum pro causa ut ex actis, alias contra eosdem expediantur literae compulsoriales* personaliter, *hcc suum &c.*

Contro di tal decreto nuove doglianze hanno essi al S. C. rassegnato, per le quali si augurano scanzare l'ultima desolazione, e salvarsi la pelle. Imprendo io perciò a dimostrare, che la dimanda dell'azion personale non è regolare. Non è giusta. E dura.

(1) *Fol.* 88. *ad* 91.

IRREGOLARITA' DELL' AZIONE.

LA Carta in forza della quale il Presidente Spinelli agisce, è un semplice mandato: di talchè, se anche per quella ottenuto avesse le lettere esecutoriali *ad solvendum* contro a Pasquale Parpagliolo principal mandatario, io sono di avviso, che non potrebbe sulla persona, quando vivesse ancora, eseguirle, fino a quando beni vi sono da indennizarsi. Non è *Apoca* bancale, non lettera di cambio, che producono per le leggi del Regno l'esecuzione reale, e personale tutto in un tempo: è una carta privata, un mandato *gratia tantum mandantis* accettato: come dedurne un' azione con indifferenza variabile dalli beni alla persona? E se ciò sarebbe gravoso contro al mandatario, che diraffi contro all'Erede? Che sarà in caso di deposito giudicato per non rendere il giudizio elusorio?

Capisco bene, che il giudicato si ha da eseguire nella sua forma specifica, quando si può. Ma quando il non potersi è manifesto, ed il Magistrato l' intende, e ne capisce la ragione, dee bastare il sequestro. Cavare ducati 17.mila da due disgraziati Calabresi ad un fiato: cavargli eli dopo i disagi fisici, e morali, che ha cagionato il terremoto: e dietro a tante liti passive finite collo sborzo di tante migliaja di ducati: e dietro a tante altre attive, per le quali non possono esigere un obolo, è caso moralmente impossibile. E perciò dicevo, che mentre sono sequestrati di tutto: ed il tutto rende il giudicato soprabondantemente sicuro, è irregolare affliggere la persona, *satisdatio eodem modo appellata est, quo satisfactio, nam ut satisfacere dicitur ei, cujus desiderium adimplemus, ita satisdare dicimur adversario nostro, cui pro eo quod a nobis petiit, ita cavemus, ut eum hoc nomine securum faciamus, datis fidejussoribus* (1).

Ma in qual periodo di giudizio i fratelli Parpagliolo del decreto si dolgono? quando il Presidente Spinelli si rivolge all'

(1) *L. prima ff. qui satisd.*

all' azione personale? alla di costui dimanda in che tempo si da sfogo? Mentre il termine si è compilato: mentre i fratelli Parpagliolo hanno le loro pruove a piè de S. C. rassegnate. E non è l'apertura di questa nuova scena, una ferita all'ordine de' giudizj? Non è una libertà che il Giudice si prende dalla Legge non accordata? Certamente che sì. Ma passiamo oltre.

L' AZIONE NON É GIUSTA.

IN principio della lite si fece un delitto ai fratelli Parpagliolo perchè opposero, non doversi contro di loro che non erano principalmente obligati, procedere in via esecutiva. Sicchè il Presidente fè presentare negl' atti la copia della istanza, onde avevano essi dimandato il preambolo nella G. C. col beneficio della legge, e dello inventario. La base dunque fondamentale della sua azione si fu, il riconoscere nelle persone di Pasquale, ed Antonino la qualità ereditaria del debitore principale. Così cominciò il giudizio, così è seguitato: ed in procedendo avanti giustizia vuole, che solo i beni del defonto Parpagliolo sieno affetti alle molestie del creditore. Egli solo accettò il mandato del Presidente Spinelli, ed alla sola personale industria del medesimo il Presidente affidò l'impiego de' suoi ducati 20.mila.

Dal che ne viene, che si dovrebbero togliere dal sequestro i beni di Francesco morto tre anni avanti, che Pasquale accettasse il mandato. Si dovrebbero togliere le doti delle mogli di Pasquale, ed Antonino non comprese certamente nell' obbligo del zio. I beni proprj de' nipoti, neppure a sequestro dovrebbero soggiacere. E pure come ci è tutta la buona volontà di pagare non si è aperta bocca contro del soprabondante sequestro. Ma che perciò! tanti sacrifizj non sono sufficienti: si vuole anco la pelle degli eredi per cautela del giudizio. Ed è ragionevole?

Ho rossore di copiare quì la costituzione dell' Imperadore Giustiniano, comechè notissima; ne trascrivo solo poche parole, che mi conducono in buon ordine . . . . *si prae-* *fa-*

fatam obſervationem inventarii faciendi ſolidaverint, hæreditatem ſine periculo habeant, & legis falcidiæ adverſus legatarios utantur beneficio: ut in tantum hæreditariis creditoribus teneantur, in quantum res ſubſtantiæ ad eos devolutæ valeant & eis ſatisfaciant, qui primi veniant creditores, & ſi nil reliquum eſt, poſteriores venientes repellantur: & nihil ex ſua ſubſtantia penitus hæredes amittant . . . (1) Al più che poſſono gli eredi ſoggiacere, ſi è la reddizione del conto dei beni nella eredità reſtati: ma ſulli proprj, o nella perſona niente affatto: tranne ſe, reſo il conto, ſi trovi, che s'aveſſero la ſoſtanza ereditaria appropriato, o pure ſianſi nella formazione dell' inventario doloſamente condotti.

OR di frodi non vi è prova negli atti, anzi per quelli ſi prova il contrario, ed ecco come. Paſquale Parpagliolo trapaſsò in Dicembre 1783., ed i nipoti nel dì 10. Gennaro 1784. fecero il ſolenne inventario per gli atti di Nicola Zappone di Palmi con tutte quelle clauſule ſalutari, che in ſimili caſi è ſolito apponerſi. Cominciarono ad amminiſtrare, e la prima diſgrazia, che loro ſopravenne fù, che ſi diede il Sopraintendente al Principe di Cariati, motivo per cui reſtarono ſoli ad adempire ſugli effetti ſociali, e ſulli beni ereditarj del zio, a tutti li contratti da eſſo Principe ſtipulati.

E quindi fù che doverono comprare nel 1784. ſalme 600. di Olei, e conſegnarle all'ordine di D. Vito di Noja: per le quali ſtante il prezzo alterato fuori ſtagione, sborzarono circa ducati 18. mila.

Depoſitarono in S.C.a favore di Taccone ſopra i duc. 8689. ed an pagato poi altri ducati 3000. in circa per eſecuzione della ſentenza contro di loro pubblicata.

A D. Candido Zerbi ducati 2000.. A D.Franceſco Girardi ducati 3622. E queſti fuora di altre ſomme ſignificantiſſime pagate a D. Domenico Spinelli, a Sanges, ed ad altri, che non ſi nominano. Di talchè in mezzo a liti, e diſpendj, e dietro alla deſolazione del terremoto eſitarono

per

(1) *L. Scimus 22. C. de jure delib.*

per mantenere la riputazione al defonto lor Zio più di ducati 30. mila.

QUì però il Prefidente ripiglia con due oppofizioni l'una di dritto, e l'altra di fatto. Per dritto dice Francefco, o Pafquale Parpagliolo coftituivano focietà trà loro: l'uno era complimentario degli obblighi dell' altro: formavano infieme, come fuol dirfi, una Ragion cantante, che continua in Pafquale, ed Antonino. Di fatti feguitano effi a fottofcrivere *Pafquale*, e *Francefco*. Dunque coftoro ai contratti di Pafquale, e Francefco fono obligati, e fono obligati non folo nei beni proprj, ma eziandio fulle perfone. Dico il vero. Mi fento da tanto, che capifco, che importi Società, o fia Ragion cantante, quello che non intendo fi è l'applicazione della regola legale al fatto.

Primieramente io defiderarei fapere ov' è l'iftrumento di focietà univerfale tra Pafquale, e Francefco Parpagliolo? Dove fono le lettere oblatoriali, e tutt' altro che fi richiede nell' apertura di una compagnia folidale, cui fono applicabili le maffime divifate. Evvi folo un foglio che Pafquale, e Francefco fottofcriffero col Principe, e Principeffa di Cariati per quella focietà, che il Prefidente non ha voluto a patto veruno riconofcere. Sicchè avendo Pafquale accettato il mandato *præter focietatem*: ed abufato del nome del fratello morto tre anni prima, reftò folo tenuto al contratto nuovo col Prefidente, affidato per altro alla induftria fua perfonale: ecco l' infegnamento del Giureconfulto Ulpiano: *non autem omne quod cum inftitore geritur, obligat eum qui præpofuit, fed ita fi ejus rei gratia cui prepofitus fuerit, contractum eft, ideft dumtaxat ad id quod eum præpofuit. Proinde fi præpofui ad mercium diftractionem, tenebor nomine ejus ex empto actione. Item fi forte ad emendum, eum præpofuero, tenebor dumtaxat ex vendito: fed neque fi ad emendum, & ille vendiderit, neque fi ad vendendum & ille emerit, debebit teneri* (1).

Dun-

(1) *L.* 5. *de inft. act.* §. 10. *a* 12,

Dunque la società di comprare, e vendere olj *questus causa*, col Principe, e Principessa di Cariati, non si può estendere ad un mandato grazioso. Finita colla morte di Francesco, almeno per i contratti seguiti dopo il 1778., è stranezza il prolungarla per i contratti incipienti nel 1781.

Oltre di che io rifletto. Il Presidente Spinelli non intese altrimenti di contrarre, che col solo Pasquale, e sulla di costui personale industria dovette contare unicamente: giacchè gli era nota la morte di Francesco, e noto gli era il foglio della società. Che se dicesse che ignorava l'una, e l'altro, io gli risponderei, che *contrahentes cum sociis, & societate tenentur scire, & investigare pacta cum quibus inita sit societas, & pro quanto tempore sit duratura, alias sibi imputare debent ...... Quod limita mirabiliter, ut non teneantur contrahentes cum sociis scire, & attendere capitula, & conventiones initas inter socios, quando adsunt literæ oblatoriæ scriptæ per socios in aperitione Societatis, vel Rationis Bancariæ, quia tunc dictæ literæ attenduntur: L. si Pupillus §. de quo palam ff. de inst. art.* (1).

E di questa specie di società universale, che non mai si presume, se non si prova, s'intende quella massima insegnata dal Cardinal de Luca *quod inter socios censetur reciprocum mandatum, per quod quilibet eorum comune negotium administrare potest, atque in ejusdem negotii causam consocios etiam insolidum obligare* (2).

NE rilevano le carte presentate per dimostrare, che i Mercatanti Maglione, e Preve nell'anno 1784. pagarono per Banco taluni ordini segnati col nome di Pasquale, e Francesco. Primo le partite dl Banco passate tra il creditore, ed il debitore nulla provano esecutivamente in *agendo*: han desse bisogno di termine, e sentenza. Ed è regolare perchè anno da essere spiegate coi contratti, e trattati pre-

(1) *Rocco de Societ. & complem. not.* 73.
(2) *Disc.* 29. *de Cambiis*.

precedenti. Siccome nel caso presente le partite presentate dipendono dagli ordini originali: e questi dalle lettere missive: e le lettere dal conto tralla Società, Maglione, e Preve. Che vantaggio può trarne in via esecutiva il Presidente Spinelli?

Più, quando anche gli ordini, e lettere fossero segnate col nome assoluto di Pasquale, e Francesco (il che non troverassi affatto) come ciò fecero Pasquale, ed Antonino dopo la dichiarazione di volere adire l'eredità, col beneficio della Legge, e dell'inventario, si ha da supporre, che le avessero sottoscritte colla qualità ereditaria. Ci vuole altro che congetture per indurre una rinunzia espressa al beneficio della Legge. *Quidquid adstringendæ obligationis causa est, id nisi palam verbis exprimitur, omissum intelligendum est* (1). Senza di che basta rammentarci del Decreto generale proferito dalle quattro Ruote del S. C. onde si ha, che l'erede ancorchè si obblighi *nomine proprio* quando l'obbligo non contiene una effettiva rinunzia al beneficio della Legge, la clausula *nomine proprio* è operativa solo sugli effetti ereditarj.

MA salve sempre quelle ritualità che debbon chiarificare li sudetti pagamenti per Banco, facciamoci più da vicino a considerarli. Si vuole che Pasquale, ed. Antonino spesero il nome di Pasquale, e Francesco per tirar danaro da Maglione, e Preve. Ma cosa erano tali somme di danaro? Erano fondi di quella Società, che aveano Pasquale e Francesco stipulata; e contro della quale il Presidente ha protestato non avere diritto, e ragione. In fatti traggono a Maglione, e Preve duc. 30. all'ordine di Coscina: duc. 50. all'ordine di Madia, ed all'ordine del Principe di Ca-

(1) *L.* 99. *ff. de oblig.* E la Prammatica 82. *de Officio* S. R. C. in caso di erede beneficiato vuole, che ad indurre l'obligo de'proprj beni, si richiede l'espressa rinunzia al beneficio dell'inventario, o l'espresso obligo *ultra vires hereditarias*.

Cariati duc. 2032. Maglione, e Preve accettano, e nell' ultimo pagamento dicono SALDO DI CONTO GIUSTA L'ESTRATTO ESIBITO A DETTO PRINCIPE IN DATA DI OGGI. E quale potea essere questo conto, se non il conto sociale? Quali altri conti aveano Pasquale, ed Antonino col Principe di Cariati, e coi Mercanti Genovesi Maglione, e Preve? Conti di olj, per i quali Pasquale, e Francesco avevano speso il nome loro, e che gli eredi collo stesso nome andavano a saldare, poichè la società era finita. Il crederli dunqne, che da questi atti s'induce senz' altra dimostrazione la sopravivenza della società medesima, non è legale.

E non lo sarebbe neppure se Francesco, e Pasquale l'avessero a loro Eredi precettato: *Haeredes socii si ex praecepto testatoris, aut sua voluntate convenient, ut continuaretur societas, dicitur societas illa nova, & non antiqua, & IDEO VALIDA EST, UT TUNC DICATUR INCOARE l. 15. ff. pro soc.* (1).

Ed il Vinnio avvertisce: *Illud obiter monendum cum morte socii solvi dicitur societas, id non eo pertinere ut haeres socii non teneatur actione pro socio ex ea obligatione, quae stante societate nata est, aut ut non proponatur in eum actio ut bonam fidem praestet, & non etiam culpam in eo quod ex ante gesto pendet. L. 35. 36. §. 63. ff. pro socio, sed ut intelligamus haeredem, neque socium esse, neque in ullam partem commodi, aut incommodi, quod ex ea societate esse possit, in reliquum temporis vocari* (2).

VEngo adesso all'opposizione di fatto. Pasquale, ed Antonino Parpagliolo si han fatto introito di molti nomi di debitori per olio non consegnato prima del terremoto, dunque paghino le quantità esatte.

Dimando io, hanno esatto più di quello che han pagato? Non si sà, perchè il conto non si è dato. Che quantità han-

(1) Rocco [illegible]
Notab. 92. de sociis & compl.

(2) *Lib [illegible] tit. 26. de societ.*

hanno pagato? sopra i ducati 30.mila. Come li han pagati? la massima parte per decreti del S.C., e parte transigendo le liti.

Hanno esatto nomi di debitori residuali, che appartenevano al Presidente Spinelli? Non se ne trova neppure uno frà i molti, che all'Esecutore delle lettere compulsoriali esibirono le ricevute di Pasquale, ed Antonino.

Erano i nomi de' debitori esatti, particolari di Pasquale Parpagliolo, od ad altri spettavano? spettavano tutti alla società, non riconosciuta dal Presidente Spinelli.

Sono esistenti quelli che a costui appartengono? Sono esistenti quelli che non aveano consegnato l'olio prima del Terremoto: e presso gli atti del sequestro obligati.

Dunque che vuole il Presidente Spinelli da' disgraziati Parpagliolo? Vuole contanti ducati 20.mila? Non l'avesse impiegati per olio: se l'avesse ritirati nel 1781. Egli esclama, che sia divenuto un altro Giobbe, cui l'una appresso all'altra tante disgrazie sono piombate. E chi lo niega? Chi non lo compassiona? Ma potrà ripianarsi? Quando il S. C. avrà deciso, che per lui non ci è stato terremoto, ha da dar respiro agli eredi per esiggere, o si ha d' aggiudicare li Fondi del suo principal debitore. Tal' è il pericolo di colui che mette le sue sostanze a negozio. Ed acciò veggasi, che non vado lontano dal vero, eccomi all' ultima dimostrazione.

LA PRETENZIONE DEL PRESIDENTE SPINELLI E' DURA.

COgli atti alla mano vien dimostrato essere in sequestro una prodigiosa quantità di mobili: cinque fondi speciosissimi: sei nomi di debitori a vendita di annue entrade nella somma di duc. 8100.; sei di duc. 13222. per olio, e diece altri di 150. botti dello stesso genere. Li quali tutti sono presso gli atti obligati a disposizion del S.C.: ed oltre ai medesimi evvi un'altro numero anche prodigioso di debitori per olio, li quali dell' ordine di sequestro furono cerziorati.

Ciò posto: se il Presidente Spinelli avesse non già un decreto pro-

provisionale, ma una sentenza per lo pagamento: e venissero i Parpagliolo a cedere tanti nomi di debitori di olio quanto fosse la quantità giudicata, potrebbe l'offerta non accettare? Per le regole del dritto sicuramente che nò, *qui mandatum suscepit, ut pecuniam in diem collocaret, isque hoc fecit, mandati conveniendus est, ut cum dilatione temporis actionibus cedat* (1). E la ragione si è, perchè nei contratti graziosi, le difficoltà del non adempimento si hanno da superare con equità per non soffogare il flusso, e riflesso di quei doveri, che formano il nesso della società (2). E se il Presidente Spinelli contro di coteste disposizioni chiarissime di dritto intende, che il S. C. giudichi nel caso suo, dicevo io bene, che la suo intenzione è dura.

La quale durezza ha proceduto dal mese di Novembre 1784. con un moto sempreppiù accelerato. Imperciocchè fino a quel tempo fu persuaso dover soggiacere alle perdite cagionate dal terremoto. Ed è notevole che ne stasse persuaso, mentre maneggiava egli per la società, le cause de' particolari miscredenti: mentre le proteggeva d'Avvocato, informando, e publicando colla stampa allegazioni: e nell' atto, ch' era coscio de' segreti più asconditi del negoziato dell' olio (3).

In fine del 1784. cominciò a pensare più innanzi chiedendo la restituzione del capitale, allegando l'esempio degli altri, che col defonto Parpagliolo aveano conttattato. Ma i Nipoti esagerando le perdite opposero, che gli altri avevano dal capitale rilasciato fino il quarto. Durò sù questo articolo un epistolare contrasto fino a tutto Marzo 1785. pugnando il Presidente per la restituzione del semplice capitale (4).

Co-

(1) *L.* 43. *ff. mandati*

(2) *L.* 20. *ff. mandati*

(3) Vedi lettera de' 22. Maggio 1784. *fol* 24. del Proc.: sebbene altre più precise ne ha presentato il Presidente nel corso del termine.

(4) Vedi le lettere esibite nel termine per la discussione della causa principale presentate dello stesso Presidente.